

A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:



LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

DECRETO N. 109

NOI SAVERIO FERA XXXIII.:
SOVRANO GRAN COMMENDATORE DEL SUPREMO CONSIGLIO
DEI SOVRANI GRAND' ISPETTORI GENERALI
DEL 33.º ED ULT.º GRADO
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA E SUE COLONIE:

Considerando che i recenti ben noti avvenimenti mostrano all'evidenza la intenzione dei componenti il Grande Oriente di esorbitare dalle proprie attribuzioni, limitate per le Costituzioni a quella parte del governo amministrativo delle Logge, la quale gli era stata delegata — e di soprapporsi al Supremo Consiglio dei 33.º;

Constatando che la condotta ribelle del Grande Oriente è cominciata il giorno in cui il Supremo Consiglio, col respingere la proposta di unificazione dei Riti, fece intendere di voler mantenere ferme ed intatte le sue prerogative ed il Rito Scozzese Antico ed Accettato, e che quella condotta ribelle si esplicò nel tentativo di fare espellere dal Supremo Consiglio parte di coloro che avevano respinto quel progetto;

Considerando che il Grande Oriente ha tentato di raggiungere questo scopo illegale, con mezzi che, per coloro che li compiono, costituiscono reati massonici, e per la collettività che li autorizza costituiscono atti di ribellione, che ne giustificano la demolizione e la rendono irregolare;

Considerando la gravità di tali fatti, e cioè il non nascosto tentativo di ribellare le Logge di Rito Sc.: Ant.: ed Acc.: contro il Supremo Consiglio, l'invito alle Logge sottoscritto dal Gran Maestro a non prestare il giuramento richiesto con la nostra balaústra N. 9 del 15 Maggio a.: c.:; l'aiuto dato all'atto fraudolento e violento del 24 Giugno 1908, diretto a sorprendere la buona fede del popolo massonico;

Considerando che, sempre allo stesso scopo, si sono inviate alle Logge e rese pubbliche circolari e tavole con le quali si accenna a Corpi, funzioni e Dignitari inesistenti;

Visto che il Grande Oriente ha violati i propri doveri tradendo la delegazione avuta dal Supremo Consiglio, all'evidente scopo di usurpare la suprema direzione dell'Ordine;

Visti gli Art. III, V e VI delle Grandi Costituzioni; — l'Art. VII. delle Cost. e Reg.; — l'Art. VI. degli Stat. e Reg. del R. Sc. Ant. ed Acc.; — l'Art. 2. del Regol. Gen. delle Cam. Sup. del Rito; — la decisione del Supr. Consiglio del 17 Marzo 1906; — il Verbale comunicatoci, a stampa e manoscritto dell'Assemblea legislativa delle Logge, Aprile 1908, con gli ordini del giorno e le decisioni relative; — i precedenti nostri Decreti N. 106, N. 107 e N. 108, la corrispondenza recente e le recenti Circolari del Grand' Oriente;

Uditi: la relazione della Commissione *ad hoc* nominata, il consiglio del Pot. f. Gr. Luogotenente, il parere dei Grandi Dignitari e Ufficiali e le conclusioni del Gran Ministro di Stato;

Viste le deliberazioni emesse dal Supremo Consiglio per la giurisdizione italiana, in data 25 Giugno ed 8 Luglio a. c., alla quale ultima hanno partecipato venti membri effettivi, due onorari e altri tre Membri effettivi inviarono la propria adesione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1. — È *irregolare* il gruppo che, con decreti e circolari a firma « Achille Ballocci », o qualche altro usurpa titoli, funzioni ed attribuzioni, del Supremo Consiglio.

Art. 2. — È risoluto da oggi l'accordo per la costituzione del Grande Oriente d'Italia, delegato al governo delle Logge di Rito Scozzese Ant. ed Acc., e perciò cessano di avere vigore le Costituzioni promulgate con Decreto del Gran Maestro del Grand' Oriente, del 31 Marzo 1906, n. 9, e diventa *irregolare* la organizzazione conosciuta col nome di « Grande Oriente d'Italia ».

Art. 3. — Le Logge di Rito Scozzese Ant. ed Acc., esistenti in Italia e colonie, rientrano da questa data anche per il governo amministrativo alla *dipendenza* ed alla *obbedienza* del Supremo Consiglio dei 33. per la giurisdizione d'Italia e delle sue Colonie.

Art. 4. — È fatto divieto alle Camere superiori ed alle Logge, di cui all'Art. 3, di avere *qualsiasi rapporto* con autorità o corpi mass.: o sedicenti tali, che non siano il Supremo Consiglio dei 33. per la giurisdizione italiana, od altro da esso riconosciuto.

Ogni corpo mass. che contravenga a tale divieto, per il semplice fatto della contravvenzione, diventerà irregolare, e sarà demolito.

Art. 5. — Ogni comunicazione, in seguito al presente, ed ogni richiesta di atti occorrenti per il funzionamento delle Logge, sarà fatta direttamente alla Grande Segreteria, la quale è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

DATO dalla Sede del Supremo Consiglio dei 33., Or. di Roma, oggi VIII. g., del V. m., dell'Anno di V. L. 005,908 - E. V., li 8 Luglio 1908.

≠ *Lavoro Ferris*
33.

IL GRAN SEGRETARIO CANCELLIERE

≠ *Alberici*



IL GRAN GUARDASIGILLI

≠ *Sanjour*
33.